

V. HAFTPFLICHTRECHT

RESPONSABILITÉ CIVILE

73. Sentenza 13 luglio 1914 della II Sezione Civile
nella causaS. A. Tram Elettrici Mendrisiensi, convenuta, contro
Colombo, attore.

Applicabilità della legge 28 marzo 1905 sulla responsabilità delle ferrovie ecc. anche quando si tratta di trazione elettrica e non risulta ammissibile una pretesa per incapacità di lavoro, ma il danno non concerne se non cose non consegnate. Onere e oggetto della prova. Art. 11 cap. 2 di detta legge.

A. — La mattina del 28 ottobre 1912, giornata umida e piovosa, una vettura del Tram elettrico mendrisiense, diretta da Chiasso a Capolago e condotta dal manovratore Bernasconi Ottavio entrava in collisione con una vettura trainata da un cavallo del vetturale Gerolamo Colombo nel Corso San Damiano in Mendrisio. Questo avveniva in un punto dove la strada, con una pendenza del 5,30 % è poco meno larga di 4 metri e non consente il passaggio laterale di un veicolo, la linea tramviaria tenendo quasi la medianità dell'angusto passaggio. Per causa appunto della strettezza di questa via, la convenuta S. A. Trams mendrisiensi ha fatto mettere un semaforo alla piazzetta Lavizzari, all'entrata della contrada San Damiano, che indica, quando è chiuso, l'innoltramento del tram in quella via. Il Colombo, che era a cassetto, visto il pericolo, cominciò a retrocedere, e nello stesso tempo, gridava e faceva segno colla mano al tram di fermarsi. Il conduttore del tram lo tentò: mise subito in azione il freno ad aria (perchè il freno elettrico non

poteva funzionare alla velocità minima con la quale il tram procedeva). Ma le rotaie essendo umide, la vettura invece di fermarsi, cominciò a slittare sulle ruote. Cercò allora di mettere in funzione l'insabbiatore. Ma anche questo congegno non obbediva alla manovra del conduttore, perchè il freno che serve di propulsore era uscito dal suo gancio (incastro). Mentre questi tentava invano di rimettere il propulsore nell'incastro, lo scontro avveniva, uccidendo il cavallo del Colombo stimato poi, nel corso della causa, 740 fr., e danneggiando la vettura (410 fr.) ed i finimenti (10 fr.).

B. — Tali i fatti da cui sorse il litigio tra le parti che diede luogo ad una sentenza 20 novembre 1913 del Pretore di Mendrisio e, sopra appello di ambe le parti, a quella 14 febbrajo 1914 del Tribunale di Appello. Nel corso della causa l'attore, che dapprima aveva domandato il solo risarcimento del danno sofferto per la perdita del cavallo od il guasto alla vettura ed ai finimenti, chiedeva altresì un indennizzo per incapacità di lavoro in seguito a lesione corporale (patema d'animo, abbattimento), sommando le sue pretese alla somma complessiva di 2000 fr. La testimonianza medica (D^r A. Costa), alla quale l'attore fa capo a sostegno di questa sua pretesa è del seguente tenore:

« Chiamato da Colombo, che accusava dei dolori all'anca,
 » non ho constatato lesioni esteriori, nè potei rilevarne
 » interne: constatati trattarsi piuttosto di un trauma
 » psichico che fisico, poichè il paziente appariva sotto
 » l'effetto di un forte spavento. Questa influenza può
 » avere durato 15 o 20 giorni. Il Colombo, se i mezzi
 » glielo avessero consentito, avrebbe potuto certamente
 » esercitare il suo mestiere. Privo del cavallo e della
 » carrozza non v'ha dubbio che il suo patema d'animo
 » per lo choc, rivestiva una forma accentuata, che solo
 » una pronta ripresa del lavoro e la conseguente distra-
 » zione dal pensiero di quanto gli era occorso avrebbe

» potuto ridurre od attenuare. Io ho visitato una volta
 » sola il Colombo e non ho dato nessuna prescrizione.»

C. — La seconda istanza, confermando la sentenza del Pretore di Mendrisio, ammetteva l'azione per la somma di 1160 fr. (746 per il cavallo, 410 per la vettura e 10 per i finimenti), cogli interessi del 5 % dalla data della petizione (15 novembre 1912)

Considerando in diritto:

1. — Occorre anzitutto di stabilire quale sia la legge applicabile al caso presente. A torto l'attore invoca la legge 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici. Questa legge non ha nulla di comune col caso in esame. La circostanza che la convenuta usa della trazione elettrica (invece, puta caso, di quella a vapore, a cavallo, a motore esplosivo) non toglie alle tramvie mendrisiensi la natura di strada ferrata. Esse sono dunque soggette, come tali, alla legge 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile di quelle imprese. La quale non tornerebbe applicabile e la vertenza dovrebbe venir sottoposta ai disposti ordinari e generali sugli atti illeciti extra contrattuali (art. 41 e seg. CO), nel solo caso in cui quella legge speciale (28 marzo 1905) non prevedesse la figura giuridica del caso in esame. Ma ciò non è. La fattispecie è quella dell'art. 11 di detta legge, e precisamente, poichè, per i motivi che si andrà esponendo (vedi considerando 3) un indennizzo per una pretesa lesione corporale è da escludersi, resta applicabile il disposto del capoverso 2° di quest'articolo così concepito: « Salvo questo caso » (e cioè quello del 1° cap.) « l'impresa non è tenuta a risarcire il danno » per il guasto, la distruzione o la perdita degli oggetti » non consegnati, se non quando sia provato esservi colpa » da parte sua. » Il che vuol dire che quando si tratta di puro danno materiale, escluso un danno per incapacità di lavoro in seguito a lesione corporale, l'impresa ferroviaria è svincolata dall'onere della prova che gli impone l'art. 1 di detta legge. La quale prova, per contro, in-

comberà al danneggiato, il quale, come nel diritto comune, dovrà dimostrare che il danno materiale da lui sofferto è da attribuirsi a colpa dell'impresa.

2. —

3. — Come si ebbe ad osservare, l'attore non ha diritto a risarcimento per pretesa lesione corporale (art. 11 cap. 1 ibidem): e ciò per l'ovvio motivo che quand'anche egli avesse subito per causa del sinistro un trauma psichico, un choc nervoso causato da forte spavento, questa lesione corporale non avrebbe prodotto un'incapacità di lavoro. Infatti il D^r Costa certifica che l'attore, malgrado il trauma psichico sofferto avrebbe potuto continuare il suo mestiere, se l'infortunio non l'avesse privato dei mezzi (cavallo e carrozza) per esercitarlo. Cade così ogni ragione di risarcimento per lesione corporale.

4. —

Pronuncia:

L'appellazione principale è respinta, ammessa invece l'adesiva: il credito dell'attore verso la convenuta è portato da 1160 fr. a 1280 fr., coll'interesse del 5 % della data della petizione (15 novembre 1912).

74. Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. Juli 1914 i. S.
 Rüttimann, Beklagter, gegen Rauh, Kläger.

Art. 1 FHG; Betriebsunfall?

A. — Der Kläger war bei dem der Fabrikhaftpflicht unterstehenden Beklagten mit einem Tagelohn von 5 Fr. 80 Cts. als Schreiner angestellt. Als er am 4. Oktober 1912, am Boden knieend, mit einer Schreinerarbeit beschäftigt war und rasch aufstehen wollte, um eine Zange zu holen, verspürte er, nach seiner Angabe, am rechten Kniegelenk plötzlich einen so heftigen Schmerz,